



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DPE 0013916 P-4.22.1

del 05/12/2016



15427679

Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell'Unione Europea

e p.c.

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero degli Affari esteri e della
Cooperazione internazionale
Nucleo di valutazione degli atti UE

OGGETTO: *Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente una **Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati per quanto riguarda la data di applicazione – COM(2016) 709.***

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

Il Dirigente
Avv. Pietro Maria Paolucci



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO

Ufficio legislativo - Economia

58/1224 - VARCEE / 15555

Roma, - 5 DIC 2016

*AL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
EUROPEE*

*- Servizio informative parlamentari e Corte di
Giustizia UE*

e, p.c.

AL DIPARTIMENTO DEL TESORO

LORO SEDI

Oggetto: COM (2016) 709 – Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1286/2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati per quanto riguarda la data di applicazione. Richiesta di relazione (art. 6, comma 4, legge n. 234/2012).

Si fa riferimento alla nota di codesto Dipartimento prot. n. 13172 del 16 novembre u.s., concernente quanto in oggetto.

Al riguardo, si trasmette la relazione richiesta, predisposta dal Dipartimento del Tesoro.

IL CAPO DELL'UFFICIO

RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 4, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N. 234

Oggetto dell'atto:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati per quanto riguarda la data di applicazione.

- **Codice della proposta:** COM (2016) 709 final del 09/11/2016
- **Codice interistituzionale:** 2016/0355 (COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero dell'economia e delle finanze

Premessa: finalità e contesto

La proposta di regolamento in oggetto, presentata dalla Commissione europea il 9 novembre 2016, è volta a modificare il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (cosiddetto regolamento PRIIP) al fine di rinviare di un anno la data di applicazione del regolamento stesso (ossia dall'1.1.2017 all'1.1.2018).

Il regolamento PRIIP, adottato il 26 novembre 2014, ha il fine di rafforzare la tutela degli investimenti e di migliorare la trasparenza del mercato per gli investitori al dettaglio che investono in prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (c.d. *packaged retail and insurance-based investment products* – PRIIP).

Principale strumento di trasparenza previsto per i PRIIP è il relativo "documento contenente le informazioni chiave" (il c.d. *Key Information Document* – KID), la cui forma e contenuto sono disciplinati in modo uniforme dal regolamento PRIIP e dai relativi RTS (*Regulatory Technical Standard*).

Il regolamento PRIIP prevede che gli RTS sulla forma e il contenuto del KID siano definiti dalle Autorità di vigilanza europee (EBA, EIOPA ed ESMA), tramite il relativo "Comitato congiunto", per la successiva approvazione della Commissione.

Il 6 aprile 2016 le Autorità europee di vigilanza hanno presentato alla Commissione una bozza di RTS sul KID – molto criticata in diversi punti dall'industria europea (soprattutto assicurativa) – poi approvata dalla Commissione il 30 giugno 2016 con l'adozione di apposito regolamento delegato.

Tuttavia, il 14 settembre 2016 tale regolamento delegato è stato oggetto di obiezioni sia dal Parlamento europeo sia da una vasta maggioranza di Stati membri (Italia compresa), che hanno presentato uno *statement* critico verso gli RTS, invitando la Commissione a modificare gli RTS sul KID e a proporre, quindi, anche il rinvio di un anno della data di applicazione del regolamento PRIIP (attualmente fissata al 31.12.2016), sostenendo che l'assenza di RTS sul KID ne avrebbe ostacolato l'efficace applicazione.

Il Governo, nell'esercizio della delega legislativa contenuta nell'articolo 13 della Legge 114/2015 (legge di delegazione europea 2014), ha provveduto all'adeguamento dell'ordinamento interno al regolamento PRIIP attraverso il decreto legislativo n. 224 del 14 novembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28 novembre 2016, che entrerà in vigore il 13 dicembre 2016.

L'articolo 3 del decreto legislativo 224/2106 dispone tuttavia che le norme del decreto stesso "si applicano a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) n. 1286/2014", così da allineare automaticamente, la data di applicazione del decreto legislativo 224/2106 a quella del regolamento PRIIP, come eventualmente modificata.

A - Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

La proposta di regolamento in oggetto rispetta il **principio di attribuzione** in quanto la sua base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea che

costituisce anche la base giuridica del regolamento PRIIP che la proposta di regolamento in oggetto intende modificare.

La proposta di regolamento rispetta, inoltre, il **principio di sussidiarietà**. L'intervento dell'Unione è necessario per eliminare gli ostacoli a un mercato interno dei servizi e dei prodotti finanziari, introducendo un approccio uniforme per quanto riguarda le informazioni sui PRIIP. A questo proposito, il regolamento PRIIP è stato adottato in piena conformità con il principio di sussidiarietà e ogni sua modifica deve, quindi, avvenire tramite una proposta della Commissione, come è infatti avvenuto nel caso della proposta di regolamento in oggetto.

La proposta di regolamento rispetta, infine, il **principio di proporzionalità**. L'azione dell'Unione è, infatti, necessaria per conseguire l'obiettivo dell'effettiva applicazione delle norme sui PRIIP da parte delle Autorità competenti e degli ideatori di PRIIP. La proposta di regolamento in oggetto mira, dunque, a garantire che gli obiettivi perseguiti dal regolamento PRIIP siano conseguiti in modo armonizzato in tutto il mercato interno, garantendo così un elevato e uniforme livello di trasparenza del mercato e di tutela degli investitori al dettaglio.

B - Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

La valutazione delle finalità generali della proposta di regolamento è complessivamente positiva, in quanto, considerate le circostanze eccezionali che hanno causato ritardi nell'adozione del regolamento delegato sul KID, la Commissione propone di rinviare di dodici mesi la data di applicazione del regolamento PRIIP, al fine di ridurre l'incertezza giuridica e di dare più tempo agli ideatori dei PRIIP e alle Autorità competenti per conformarsi alle nuove norme.

Considerato, inoltre, il breve periodo di tempo rimasto prima dell'applicazione delle disposizioni previste dal regolamento PRIIP (i.e. 1.1.2017), la Commissione ritiene fondamentale che l'*emanando* regolamento entri in vigore immediatamente.

La Commissione ritiene, infine, giustificato applicare l'eccezione per i casi urgenti di cui all'articolo 4 del Protocollo (n. 1)¹ sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione europea.

C - Valutazione d'impatto

La proposta di regolamento non è accompagnata da una valutazione d'impatto distinta, in quanto una valutazione fu realizzata già all'epoca dell'adozione del regolamento PRIIP. La proposta di regolamento non modifica inoltre in alcuna parte il contenuto sostanziale del regolamento PRIIP e non crea nuovi obblighi per i partecipanti al mercato che rientrano nel suo campo di applicazione. La proposta di modifica del regolamento PRIIP riguarda infatti soltanto il rinvio di dodici mesi della data di applicazione dello stesso regolamento PRIIP, così da consentire nel frattempo la modifica degli RTS sul KID e lasciare un giusto termine agli operatori e alle Autorità competenti per adeguarsi alle nuove norme, garantendo così maggiore certezza giuridica e parità concorrenziale in questo settore. Ove infatti la data di applicazione del regolamento PRIIP non fosse posticipata di 12 mesi, il regolamento PRIIP troverebbe applicazione dall'1.1.2017, in mancanza però degli RTS su forma e contenuto del KID, e quindi senza che sia assicurata la dovuta armonizzazione tra Stati membri proprio su uno degli aspetti più importanti e innovativi introdotti dal regolamento PRIIP.

¹ Articolo 4 del Protocollo n. 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea: "Un periodo di otto settimane intercorre tra la data in cui si mette a disposizione dei parlamenti nazionali, nelle lingue ufficiali dell'Unione, un progetto di atto legislativo e la data in cui questo è iscritto all'ordine del giorno provvisorio del Consiglio ai fini della sua adozione o dell'adozione di una posizione nel quadro di una procedura legislativa. In caso di urgenza sono ammesse eccezioni le cui motivazioni sono riportate nell'atto o nella posizione del Consiglio. Salvo in casi urgenti debitamente motivati, nel corso di queste otto settimane non può essere constatato alcun accordo riguardante il progetto di atto legislativo. Salvo nei casi urgenti debitamente motivati, tra l'iscrizione di un progetto di atto legislativo all'ordine del giorno provvisorio del Consiglio e l'adozione di una posizione devono trascorrere dieci giorni".